

Data 21-09-07
Protocollo 9209/17.1

Ai Signori Sindaci

dei Comuni della Regione Piemonte

OGGETTO : Applicazione art. 2556 c.c. Imprese soggette a registrazione.

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questi Uffici, circa la questione relativa alla corretta portata della disposizione di cui all'Art. 2556 c.c. in materia di cessione d'Azienda in relazione alle imprese commerciali ed, in particolare, alle piccole imprese commerciali, si rende noto quanto comunicatoci dal competente Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di ns. quesito posto a **titolo collaborativo** al fine di fare chiarezza sull'argomento.

Si pubblicano qui pertanto, in allegato, la nota del Ministero Sviluppo Economico del 16.7.2007 n.. 7279 e le Risoluzioni Ministeriali del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 3.4.2000, prot. n. 650831 e del 18.11.1999 prot. n. 598387 e del Ministero della Giustizia del 11.10.1999 prot. n. 1\32-FG- 8 (99)7561 u/5108.

Si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia VERNONI



Visto: Il Direttore Regionale
Marco CAVALETTO



Referente: Tiziana Canova
Tel. 011. 432 4668
Fax. 011. 432. 3076
Tiziana.Canova@regione.piemonte.it

Piazza Nizza, 44
10126 Torino
tel. 011.4323512
011.4324558
fax 011.4323076

GRAZIA
N.B.




Veneri

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 16/07/2007 - 0007279



DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio D2 - Disciplina Commercio
Tel. 06/47055386 - Fax 06/47055357



Alla Regione Piemonte
Direzione Commercio e Artigianato
Settore Programmazione e Interventi
dei Settori Commerciali
Piazza Nizza, 44
10126 Torino

Oggetto: Commercio su aree pubbliche - Quesito su applicazione dell'art. 2556 c.c. in materia di cessione d'azienda

Si fa riferimento alla nota n. 4752/17.1 del 14 maggio 2007 con la quale codesta Regione affronta la questione relativa alla corretta portata della disposizione di cui all'art. 2556 c.c., in relazione alle imprese commerciali ed, in particolare, alle imprese esercenti il commercio su area pubblica.

Nello specifico richiama la posizione di chi in relazione alla formulazione dell'art. 2556 c.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate con Legge 12 agosto 1993, n. 310, sostiene che la cessione di azienda per il commercio su area pubblica non debba essere soggetta ad atto pubblico notarile, essendo sufficiente una scrittura privata registrata.

Codesta Regione riterrebbe invece, "con particolare riferimento al caso del commercio in relazione alle società soggette a registrazione, che i contratti con i quali si trasferiscono la proprietà o il godimento di un'azienda sono soggetti alla particolare forma di cui all'art. 2556, comma 2 del codice civile, vale a dire che devono essere redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio".

Esprime però il dubbio "per il caso in cui l'impresa non sia soggetta, neppure a fini probatori, a registrazione".

Al riguardo la scrivente Direzione Generale, stante la disciplina vigente non può che ribadire la posizione sostenuta nella circolare n. 3472 del 18 novembre 1999 (all. 1), peraltro sulla base di un parere del Ministero della Giustizia (all. 2), e ribadita con nota del 3 aprile 2000 n. 650831 (all. 3).

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)

DP/Regione Piemonte cessione attività



Tg. 241 = 2740

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e UU.PP.I.C.A. - Div. VIII

Roma, 03 APR. 2000
Prot. 650831

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI
SU AREE PUBBLICHE
(FIVA-CONFCOMMERCIO)
Piazza dell'Unità, 13
00192 ROMA

Rif. Vs. nota n. 21
del 5 gennaio 2000
(ns. rif. int. : 650148.00)

OGGETTO : Contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda - Art. 2556 c.c. - Quesito.

Si fa riferimento alla nota citata in epigrafe, con cui codesta Federazione chiede :

1) se per i contratti in oggetto l'obbligo dell'intervento notarile sussista anche nel caso in cui le imprese contraenti siano già iscritte nella sezione ordinaria o in quelle speciali del registro delle imprese ;

2) come possa coordinarsi la normativa in oggetto con la disposizione di cui all'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 114/98, circa la competenza delle regioni a determinare le modalità per la reintestazione dell'autorizzazione amministrativa per atto tra vivi o in caso di morte del titolare.

In merito, si fa presente quanto segue.

Circa il primo punto, va rilevato che l'art. 2556 c.c., come modificato dall'art. 6 della legge n. 310 del 1993, non indica come presupposto per la sottoposizione alle formalità previste al comma 2, il fatto che le imprese siano o meno iscritte nel Registro delle imprese, ma bensì il fatto che le

stesse siano "soggette a registrazione", cioè tenute a norma di legge ad iscriversi nel registro delle imprese. Tale obbligo, come noto, è stato esteso, seppure in sezioni speciali del registro in parola, anche ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.), a seguito dell'emanazione della legge n. 580 del 1993 (art. 8) e del D.P.R. n. 581 del 1995 (art. 7). Non sembra pertanto possa esservi dubbio sulla necessità di rispettare le predette formalità quando i contratti in oggetto vengano posti in essere da imprese assoggettate a tale obbligo, sia nel caso in cui l'iscrizione nel registro delle imprese sia già avvenuta, sia nel caso che questa avvenga contestualmente al deposito del contratto di cessione di azienda.

Quanto al secondo quesito, si fa osservare che oggetto della normativa in esame sono i contratti che importano il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, non certo il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa la quale, come noto, non può essere oggetto di cessione a terzi a scopo di lucro o gratuitamente. Non sembra pertanto che possano verificarsi difficoltà di coordinamento tra la normativa in parola e quella da emanarsi dalle regioni, ai sensi dell'art. 28, c. 12, del D.Lgs. 114/1998, attesa la diversità di oggetto.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Franco Rosati)





*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e UU.PP.I.C.A. - Div. VIII

Roma, 18 NOV. 1999

Prot. 598387

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LORO SEDI

OGGETTO: contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda - Articolo 2556 c.c. - Applicabilità ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.).

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca
90100 PALERMO

CIRCOLARE N. 3472 /C

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale
- Servizio di vigilanza sugli enti
34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Ufficio
di vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
- Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione
Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
Ufficio I
00100 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti in cui si esprimono perplessità circa l'esistenza di un obbligo per le piccole imprese, nel caso di cessione di azienda o di trasferimento del godimento della stessa, di rispettare le formalità previste dal secondo comma dell'articolo 2556 cod. civ., come novellato dall'art. 6 della legge n. 310 del 1993, e cioè la stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e il suo successivo deposito, ad opera del notaio rogante o autenticante, presso il Registro delle imprese.

Si è ritenuto pertanto opportuno acquisire sull'argomento il parere del Ministero della Giustizia il quale, con nota n. 5108 dell'11 ottobre 1999, in accordo con quanto prospettato dallo scrivente, ha espresso il seguente avviso :

“Secondo l'art. 2556 c.c. sono tenute alle descritte formalità le imprese soggette a registrazione.

Non sono soggetti a registrazione, secondo l'originario impianto del codice civile, i piccoli imprenditori (art. 2202 c.c.), gli imprenditori agricoli (art. 2136 c.c.) e le società semplici (art. 2200 c.c.).

Tale originario impianto del codice civile è stato modificato con la L. n. 580 del 1993 che, all'art. 8, ha introdotto la registrazione in sezioni speciali del Registro delle imprese anche per le categorie da ultimo citate, prima escluse dalla registrazione.

La iscrizione prevista dall'art. 8 L. cit., come si è già accennato, si effettua in sezioni speciali del Registro delle imprese (art. 8, 4° comma).

Tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, 5° comma L. cit.) e ciò la distingue da quella prevista dal codice civile all'art. 2193 (secondo cui i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza e l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prevede l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta).

Certamente, quindi, vi è una differenza tra la iscrizione prevista dall'art. 2188 c.c. e quella prevista dall'art. 8 L. 580/1993, per lo meno in ordine all'efficacia della medesima.

Peraltro, a parere di questo Ufficio, anche la semplice pubblicità notizia e la funzione anagrafica non sarebbero pienamente svolte se eventi così importanti nella vita dell'azienda come quelli descritti dall'art. 2556 c.c., 1° comma non fossero iscritti nel Registro delle imprese, sia pure nella apposita sezione speciale.

Per questa ragione bisogna ritenere che l'art. 2556 c.c. intenda per imprese soggette a registrazione anche le imprese di cui all'art. 8 L. n. 580/1993 e che quindi gli adempimenti previsti dall'art. 2556 c.c. così come novellato dall'art. 6 della L. n. 310/1993 debbano essere eseguiti anche dalle piccole imprese.

Per quanto attiene alla possibile distinzione, prospettata dalle categorie interessate, tra gli obblighi di registrazione derivanti dal contratto di cessione di azienda e quelli derivanti dal contratto di affitto della medesima, si osserva che il disposto dell'art. 2556 c.c. non consente tale distinzione, essendo ivi previsti gli stessi adempimenti di pubblicità per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà e quelli che trasferiscono invece il solo godimento dell'azienda, tra i quali ultimi sono da annoverarsi con certezza i contratti di affitto dell'azienda medesima".

Si pregano gli U.U.P.P.I.C.A. di volersi adoperare per diffondere la presente circolare presso i competenti uffici delle amministrazioni comunali e le Camere di commercio di volerla diffondere presso le Associazioni di categoria potenzialmente interessate.

La presente circolare è pubblicata nel sito web di questo Ministero (www.minindustria.it).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Piero Antonio Cinti)

F. TO CINTI



1111

Ministero della Giustizia

Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni

UFFICIO I

PROT. N. 132-FG-8 (99) 7561

w/5108

Roma 11 OTT. 1999

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO
2 2 OTT. 1999
Prot. N. 598162

AL MINISTERO
DELL' INDUSTRIA E
DELL'
ARTIGIANATO

Rif. Vs. nota n. 597987
del 1/10/1999

Oggetto: Contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell' azienda- art. 2556 c.c.- applicabilità ai piccoli imprenditori, agli imprenditori agricoli e alle società semplici.

L' associazione di categoria RdB Settore Ambulanti di Roma ha fatto pervenire al Ministero in indirizzo le proprie osservazioni critiche circa l' esistenza dell' obbligo per le piccole imprese, nel caso di cessione di azienda o di trasferimento del godimento della stessa, di rispettare le formalità previste dal secondo comma dell' articolo 2556 c.c., come novellato dall' art. 6 della legge n. 310 del 1993, e cioè la stipula del contratto nella forma dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata e il suo successivo deposito, ad opera del notaio rogante o autenticante, presso il Registro delle Imprese.

Secondo l' art. 2556 c.c. sono tenute alle descritte formalità *le imprese soggette a registrazione.*

Non sono soggetti a registrazione., secondo l' originario impianto del codice civile, i piccoli imprenditori (art. 2202 c.c.), gli imprenditori agricoli (art.2136 c.c.) e le società semplici (art. 2200 c.c.).

SRA

12/10/99
D. M. Giustizia

PAG
D. M. Giustizia

Tale originario impianto del codice civile è stato modificato con la L. n. 580 del 1993 che, all' art. 8, ha introdotto la registrazione in sezioni speciali del Registro delle Imprese anche per le categorie da ultimo citate, prima escluse dalla registrazione.

La iscrizione prevista dall' art. 8 L. cit., come si è già accennato, si effettua in sezioni speciali del Registro delle Imprese (art. 8, 4° comma).

Tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, 5° comma L. cit.) e ciò la distingue da quella prevista dal codice civile all' art. 2193 (secondo cui i fatti dei quali la legge prescrive l' iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l' iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza e l' ignoranza dei fatti dei quali la legge prevede l' iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l' iscrizione è avvenuta).

Certamente, quindi, vi è una differenza tra la iscrizione prevista dall' art. 2188 c.c. e quella prevista dall' art. 8 l. 580\1993, per lo meno in ordine all' efficacia della medesima.

Peraltro, a parere di questo Ufficio, anche la semplice pubblicità notizia e la funzione anagrafica non sarebbero pienamente svolte se eventi così importanti nella vita dell' azienda come quelli descritti dall' art. 2556 c.c., 1° comma non fossero iscritti nel Registro delle imprese, sia pure nella apposita sezione speciale.

Per questa ragione bisogna ritenere che l' art. 2556 c.c. intenda per *imprese soggette a registrazione* anche le imprese di cui all' art. 8 l. n. 580\1993 e che quindi gli adempimenti previsti dall' art. 2556 c.c. così come novellato dall' art. 6 della L. n. 310\1993 debbano essere eseguiti anche dalle piccole imprese.

--Per quanto attiene alla possibile distinzione, prospettata dalle categorie interessate, tra gli obblighi di registrazione derivanti dal contratto di cessione di azienda e quelli derivanti dal contratto di affitto della medesima, si osserva che il disposto dell' art. 2556 c.c. non consente tale distinzione, essendo ivi previsti gli stessi adempimenti di pubblicità per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà e quelli che trasferiscono invece il solo godimento dell' azienda, tra i quali ultimi sono da annoverarsi con certezza i contratti di affitto dell' azienda medesima.

PER IL DIRETTORE DELL' UFFICIO

(M. Inzitari)

